Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Mercoledì, 4 giugno 1930 - Anno VIII** — **Numero 130**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il signor Sadek Wahba Pacha il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Egitto.

(2957)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. Don Ezequiel Padilla il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Messico.

Roma, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

(2956)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 985.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 646.

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Bertinoro a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 gennaio 1914, n. 196, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Forlì è affidata al Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° luglio 1914;

Veduto che a carico del comune di Bertinoro, della provincia di Forlì, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, fu consolidata, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annua somma di lire 18.030,66;

Veduto che alcune scuole del detto Comune, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Emilia e del podestà del comune di Bertinoro con le quali il suddetto contributo scolastico viene elevato:

a L. 18.207,31 dal 1° gennaio 1915;
a L. 18.291,65 dal 1° gennaio 1924;
a L. 18.384,65 dal 1° settembre 1926;
a L. 18.453,65 dal 1° novembre 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo scolastico che il comune di Bertinoro, della provincia di Forlì, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 18.030,66 col R. decreto 29 gennaio 1914, n. 196, è elevato come appresso:

a L. 18.207,31 dal 1° gennaio 1915 al 31 dicembre 1923;
a L. 18.291,65 dal 1° gennaio 1924 al 31 agosto 1926;
a L. 18.384,65 dal 1° settembre 1926 al 31 ottobre 1927;
a L. 18.453,65 dal 1° novembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 153. — FERZI.

PROVINCIA DI FORLÌ.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 29 gennaio 1914, n. 196			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Bertinoro	17.542,92	487,74	18.030,66			
Nuova liquidazione:						
Dal 1° gennaio 1915 . .				17.542,92	664,39	18.207,31
» 1° gennaio 1924 . .				17.542,92	748,73	18.291,65
» 1° settembre 1926.				17.542,92	841,73	18.384,65
» 1° novembre 1927.				17.542,92	910,73	18.453,65

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 986.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 665.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castellammare Adriatico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, col quale il comune di Castellammare Adriatico è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pescara;

Vista la deliberazione del podestà di Pescara rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castellammare Adriatico;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castellammare Adriatico è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 164. — Mancini.

Numero di pubblicazione 987.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1930, n. 666.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Carentino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2416, col quale il comune di Carentino è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Bergamasco;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Bergamasco rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Carentino;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Carentino è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 165. — Mancini.

Numero di pubblicazione 988.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 667.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Raccolana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 659, col quale il comune di Raccolana è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Chiusaforte;

Vista la deliberazione del podestà di Chiusaforte rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Raccolana;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Raccolana è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 166. — Mancini.

Numero di pubblicazione 989.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1930, n. 668.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Piobesi d'Alba ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Corneliano d'Alba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1071, col quale i comuni di Corneliano d'Alba e Piobesi d'Alba venivano riuniti in un solo Comune denominato Corneliano d'Alba, con capoluogo Corneliano;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Corneliano d'Alba funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Piobesi d'Alba è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Corneliano d'Alba è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Corneliano d'Alba.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 167. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **990.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. **676.**

Modificazione al R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1886, riguardante l'ammissione nel ruolo degli ingegneri specializzati della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, e 5 gennaio 1928, n. 10;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1886;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1886, è sostituito dal seguente:
« I posti attualmente vacanti nel ruolo degli ingegneri specializzati, di cui alla tabella n. 1 dell'allegato *A* del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, possono, per non oltre la metà, essere conferiti ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, mediante concorso limitato ai soli funzionari di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, muniti di laurea in ingegneria, fisica o chimica, previo consenso delle Amministrazioni interessate ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 175. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **991.**

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. **673.**

Caratteristiche delle cartoline di Stato semplici e con risposta pagata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2292, che autorizza l'emissione di nuove cartoline postali da cent. 30 (semplici) e da cent. 30 + 30 (con risposta pagata);
Riconosciuto opportuno di riprodurre sulle cartoline stesse il nuovo francobollo ordinario di pari valore, di cui al R. decreto 17 ottobre 1929, n. 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le caratteristiche delle nuove cartoline di Stato semplici da cent. 30 e doppie, ossia con risposta pagata, da centesimi 30 + 30 sono le seguenti:

1° Cartolina semplice: è stampata tipograficamente, in inchiostro di colore bruno siciliano, su cartoncino di colore bianco avorio delle dimensioni di mm. 140 di lunghezza e di mm. 90 di altezza. Sulla facciata presenta, in alto, la leggenda « Cartolina postale » ed a destra la riproduzione del nuovo francobollo ordinario da cent. 30, di cui al Nostro decreto 17 ottobre 1929, n. 1925.
Nel centro figura il nuovo Stemma dello Stato.
La parte inferiore risulta suddivisa in due settori da una linea verticale: l'uno, a sinistra, che (analogamente alla parte posteriore della cartolina) è lasciato in bianco per la corrispondenza, l'altro, a destra, che reca quattro linee orizzontali parallele eguali, destinate a ricevere l'indirizzo del destinatario.

2° Cartolina doppia, ossia con la risposta pagata:
Si differenzia dalla cartolina semplice nel formato del cartoncino che è doppio (mm. 280 × 180) di quello della cartolina semplice e che risulta piegato, orizzontalmente, in due parti eguali, e nelle leggende che sono: sulla facciata della prima parte « Cartolina postale con risposta pagata » e sulla facciata della seconda parte, destinata alla risposta, « Cartolina postale - Risposta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 172. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **992.**

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. **681.**

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 1° maggio 1930-VIII con la Società Trazione Elettrica Lombarda per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio del tronco tramviario a trazione elettrica Madonna di Cusano-Milanino, diramazione della tramvia Milano-Desio-Seregno-Giussano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 1° maggio 1930-VIII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della « Società Trazione Elettrica Lombarda » con sede in Milano, per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio del tronco tramviario a trazione elettrica Madonna di Cusano-Milanino, diramazione della tramvia Milano-Desio-Seregno-Giussano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 2. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **993.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. **675.**

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale a beneficio delle Opere ospedaliere ed assistenziali della Lunigiana e della Garfagnana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale la Commissione esecutiva della tombola nazionale pro Opere ospedaliere e assistenziali della Lunigiana e Garfagnana chiede che le vengano accordate le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato;

Considerate le finalità filantropiche dell'iniziativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola nazionale pro Opere ospedaliere e assistenziali della Lunigiana e Garfagnana sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 174. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **994.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. **639.**

Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Santo Stefano di Briga in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

N. 639. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il cessato comune di Santo Stefano di Briga, aggregato a quello di Messina, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2280,37 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 893, è annullato a decorrere dal 1° luglio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **995.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. **640.**

Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Santo Stefano di Briga in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 640. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il cessato comune di Santo Stefano di Briga, aggregato a quello di Messina, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissato in L. 1200 col Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2445, è annullato a decorrere dal 1° luglio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **996.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. **641.**

Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Pignola di Basilicata in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

N. 641. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il cessato comune di Pignola di Basilicata, della provincia di Potenza, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2378,17 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 954, è annullato a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **997.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. **642.**

Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Pignola di Basilicata in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 642. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il cessato comune di Pignola di Basilicata, della provincia di Potenza, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissato in L. 2400 col R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2092, è annullato a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **998.**

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. **648.**

Contributo scolastico del comune di Vado Ligure.

N. 648. R. decreto 28 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Vado Ligure, della provincia di Savona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 45.014,60 a decorrere dal 1° gennaio 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **999.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **644.**

Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino al Cimino in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 644. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i cessati comuni di Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino al Cimino, aggregati a Viterbo, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissati rispettivamente in L. 2800, L. 1200 e L. 1200 col R. decreto 20 novembre 1927, n. 2741, sono annullati a decorrere dal 1° giugno 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1000.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **645.**

Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino al Cimino in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

N. 645. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i cessati comuni di Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino al Cimino, aggregati a Viterbo, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati rispettivamente in L. 4351,50, L. 2143,54 e L. 2377,20 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 826, sono annullati a decorrere dal 1° giugno 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1001.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **647.**

Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino al Cimino in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 647. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i cessati comuni di Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino al Cimino, aggregati a Viterbo, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissati rispettivamente in L. 5600, L. 4000 e L. 2400 col R. decreto 17 gennaio 1926, n. 515, sono annullati a decorrere dal 1° giugno 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1002.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **660.**

Rettificazione dei contributi scolastici dei comuni di Bressanone e di Naz, e annullamento di quelli degli ex comuni di Albes, Millàn-Sarnes e Monteponente.

N. 660. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Bressanone e di Naz, della provincia di Bolzano, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissati in L. 13.348 ed in L. 2166 col R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, sono rispettivamente rettificati

in L. 17.814 ed in L. 1174 a decorrere dal 1° gennaio 1929; e, con la stessa decorrenza, vengono annullati i contributi annui di L. 608, L. 1524 e L. 1342 rispettivamente liquidati, in applicazione della medesima disposizione legislativa, a carico dei cessati comuni di Albes, Millàn-Sarnes e Monteponente col succitato R. decreto 23 ottobre 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1003.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. **661.**

Rettificazione dei contributi scolastici dei comuni di Meduno e di Travesio.

N. 661. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Meduno e Travesio, della provincia di Udine, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 8417,23 ed in L. 3911,50 con i Regi decreti 17 gennaio 1915, n. 252, ed 11 febbraio 1915, n. 385, sono rispettivamente rettificati in L. 5870,38 ed in L. 6458,35 a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1004.**

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. **664.**

Istituzione dell'« Ente pugliese interprovinciale per le sementi », con sede in Foggia.

N. 664. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene istituito in Foggia un ente morale denominato « Ente pugliese interprovinciale per le sementi » e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1930.

Autorizzazione al « Credito agrario bresciano » con sede in Brescia, ad istituire un'agenzia in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Credito agrario bresciano » con sede in Brescia è autorizzato ad istituire un'agenzia in Sant'Eufemia della Fonte, frazione del comune di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
Acerbo.

(2959)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10954.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Zerial fu Francesco, nato a Pliscovizza il 6 novembre 1868 e residente a Trieste, via Settefontane n. 85, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Zerial è ridotto in « Seriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Zarial nata Kanobelj fu Bortolo, nata il 19 febbraio 1866, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato il 17 marzo 1896, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1687)

N. 11419-14145.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zink fu Francesco, nato a Trieste il 7 marzo 1882 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo n. 756, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zink è ridotto in « Zini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Zink nata Bandel di Giov. Maria, nata il 14 luglio 1887, moglie;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 1° giugno 1910, figlio;
3. Alessandro di Giuseppe, nato il 23 giugno 1912, figlio;
4. Milena di Giuseppe, nata il 4 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1688)

N. 11419-11642.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Znidarsic fu Francesco, nato a San Canziano (Divaccia) l'8 luglio 1877 e residente a Trieste, via Romagna n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Znidarsic è ridotto in « Sartori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Znidarsic nata Prelec di Giuseppe, nata il 10 giugno 1881, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 22 settembre 1909, figlia;
3. Nada di Giuseppe, nata l'11 gennaio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1689)

N. 11419-11647.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amalia Zuban di Giacomo, nata a Trieste il 21 luglio 1904 e residente a Trieste, via dell'Eremo n. 116, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Zuban è ridotto in « Zuani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1690)

N. 11419-11644.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Zuban fu Giovanni Maria, nata a Trieste il 17 luglio 1873 e residente a Trieste, via dell'Eremo n. 116, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Zuban è ridotto in « Zuani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga di Giacomo, nata il 22 novembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1691)

N. 11419-11645.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Roberto Zuban di Giacomo, nato a Trieste il 26 gennaio 1901 e residente a Trieste, via dell'Eremo n. 116, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Roberto Zuban è ridotto in « Zuani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1692)

N. 11419-11646.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Virgilio Zuban di Giacomo, nato a Trieste il 16 febbraio 1907 e residente a Trieste, via dell'Eremo n. 116, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virgilio Zuban è ridotto in « Zuani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1693)

N. 11419-14147.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Rosa Zudich di Valentino, nata a Trieste il 24 febbraio 1905 e residente a Trieste, Servola, via dei Vigneti n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zudini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Rosa Zudich è ridotto in « Zudini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1694)

N. 11419-14148.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valentino Zudich fu Antonio, nato a Capodistria il 14 febbraio 1869 e residente a Trieste, Servola, via dei Vigneti, n. 751, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zudini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentino Zudich è ridotto in « Zudini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Zudich nata Meton fu Antonio, nata il 14 febbraio 1877, moglie;
2. Anna di Valentino, nata il 19 aprile 1910, figlia;
3. Pierina di Valentino, nata il 28 dicembre 1913, figlia;
4. Giordano di Valentino, nato il 31 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1695)

N. 11419-13104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zvetnich fu Cirillo, nato a Trieste il 21 luglio 1908 e residente a Trieste, via Roiano n. 4, e diretta ad ottenere a termini del-

l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Santini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zvetnich è ridotto in « Santini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1696)

N. 11419-12929.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Andreassich fu Andrea, nato a Piedimonte Taiano il 20 marzo 1877 e residente a Muggia, via Farnei n. 587, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Andreassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Andreassich è ridotto in « Andreassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Andreassich nata Stoccovich di Giuseppe, nata il 29 novembre 1887, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata il 10 febbraio 1906, figlia;
3. Barbara di Giovanni, nata il 29 febbraio 1908, figlia;
4. Antonio Agostino di Giovanni, nato il 28 agosto 1910, figlio;
5. Sebastiano di Giovanni, nato il 12 maggio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1780)

N. 11419-11227.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Brezich di Giacomo, nato a Trieste il 10 maggio 1884 e residente a Milano, via Valtellina n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Brezich è ridotto in « Brezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Brezich nata Gregorovich fu Antonio, nata il 15 maggio 1885, moglie;
2. Filandro di Rodolfo, nato il 13 febbraio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 123.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.83	Oro	368.31
Svizzera	369.35	Belgrado	33.75
Londra	92.743	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.68	Albania (Franco oro)	367.30
Spagna	232.50	Norvegia	5.107
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.56	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.693	Polonia (Sloty)	213.75
Praga	56.64	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.50
Peso Argentino Oro	16.48	Rendita 3.50 % (1902)	64.75
Peso Argentino Carta	7.225	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.088	Consolidato 5 %	84.625
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50 %	74.675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	492917	3.440 —	Morelli *Andrea*, Rosa ed Antonio fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Liguori Camilla fu Vincenzo, dom. a Napoli.	Morelli *Anna*, Rosa ed Antonio fu Domenico, minori ecc. come contro.
»	498738	625 —	Pileri Antonina di *Francesco*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	Pileri Antonina di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Littorio	47065	10 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente
Cons. 5 %	421687	500 —	Adessi *Lucia-Rita* di Carmine, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ruvo di Puglia (Bari).	Adessi *Rita Lucia* di Carmine, minore ecc., come contro.
» » »	94141 406537 156506	1.125 — 95 — 180 —	*Carpano Maglioli* Ada	*Maglioli-Carpano* Ada
» » »	94140 406536 156505	1.125 — 95 — 180 —	*Carpano Maglioli* Antonio } fu Eugenio minori sotto la p. p. della madre Coda Giustina di Giovanni Battista ved. di *Carpano Maglioli* Eugenio, dom. a Balla (Novara).	*Maglioli Carpano* Antonio } fu Eugenio minori sotto la p. p. della madre Coda Giustina di Giovanni Battista ved. di *Maglioli Carpano* Eugenio, dom. a Balla (Novara).
» »	372980 388019	5 — 5 —	Pascazio *Lucia* di Giacinto minore sotto la p. p. del padre, dom. a Modugno (Bari).	Pascazio *Margherita-Lucia* di Giacinto, minore ecc., come contro.
3.50 %	721801	245 —	Ramoino Adele fu Giacomo-Antonio, moglie di *Panbianco Lodovico*, dom. in Torino. Vincolata.	Ramoino Adele fu Giacomo-Antonio, moglie di *Pambianco Giovanni-Battista-Lodovico*, dom. in Torino. Vincolata.
»	511406	35 —	Di Lorenzo *Rosina* di Francesco, moglie di Cappadona Giuseppe, dom. a Riesi (Caltanissetta; con usuf. a D'Antona Maria-Catena fu Luigi, moglie di Di Lorenzo Francesco.	Di Lorenzo *Crocifissa-Maria-Rosa* di Francesco, moglie ecc., come contro, con usuf. come contro.
»	632201	14 —	Grossi *Emma* fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Re Maddalena fu Giuseppe, ved. di Grassi Benedetto, dom. a Trasquera (Novara),	Grossi *Maddalena-Maria*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(2939)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.